

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Regolamento di Procedura (Mediazione)

**Aggiornato alla nuova formulazione del decreto legislativo
28/2010 ai sensi della legge di conversione del decreto del fare
- art. 84**

Sezione I

- Art. 1 Applicazione del regolamento
- Art. 2 Avvio della mediazione
- Art. 3 Luogo della mediazione
- Art. 4 Nomina del mediatore
- Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
- Art. 6 Presenza delle parti e loro rappresentanza
- Art. 7 Incontro informativo e di programmazione, svolgimento della mediazione e poteri del mediatore
- Art. 8 Proposta del mediatore
- Art. 9 Conclusione della mediazione
- Art. 10 Mancato accordo e mancata partecipazione
- Art. 11 Riservatezza
- Art. 12 Indennità
- Art. 13 Responsabilità delle parti
- Art. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme
- Art. 16 Sedi secondarie : struttura e rapporto con le sedi principali
- Art. 17 Mediazione transfrontaliera
- Art. 18 Mediazione familiare
- Art. 19 Legge applicabile

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Sezione II

Art. 20 Mediazione telematica

Sezione III

Art. 21 Med & arb

Allegati

Codice etico del mediatore

Tariffe di mediazione

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

ART. 1 Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, gestite da CONCILIANDO MED che le parti intendono risolvere bonariamente.

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da CONCILIANDO MED in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o cancellazione di CONCILIANDO MED dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

ART. 2 Avvio della mediazione

1. L’istante che intende avviare la Mediazione può farlo depositando apposita istanza di mediazione presso la sede legale di CONCILIANDO MED, o presso le sedi secondarie accreditate.

La gestione della pratica avviene avvalendosi di un software gestionale di mediazione in compartecipazione tra la sede legale e le sedi secondarie. La sede legale in qualità di amministratore del sistema attribuisce alla pratica di mediazione numero di protocollo per la gestione della stessa da parte della sede competente territorialmente.

L’istanza di avvio mediazione, secondo il modello predisposto dall’Organismo o altro documento equipollente deve contenere:

- a. l’indicazione di CONCILIANDO MED ;
- b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
- c. l’oggetto della lite;
- d. le ragioni della pretesa;
- e. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, CONCILIANDO MED decide il valore di

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, salvo deroga di ulteriori 90 giorni sottoscritta dalle parti.

In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.

3. CONCILIANDO MED comunica alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell'Organismo e delle parti, con qualsiasi forma.

L'istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza, anche a mezzo Pec.

4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l'incontro. In assenza di tale comunicazione, CONCILIANDO MED può emettere il verbale di mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

5. CONCILIANDO MED ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche attraverso procedure telematiche (vedasi art. 20 sezione II).

In questi casi, il verbale di conciliazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza, garantendo la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni (vedasi sezione II regolamento di procedura).

ART. 3 Luogo della mediazione

1. La Mediazione si svolge sia presso la sede legale che presso le sedi secondarie di CONCILIANDO MED territorialmente competenti.

Le sedi secondarie devono essere accreditate al Ministero della Giustizia e risultare dal P.d.g. inviato dal Ministero all'organismo.

In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore CONCILIANDO MED può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente, specie in caso di impossibilità di una delle parti a raggiungere il luogo della discussione della procedura e sempre per volontà delle parti tutte.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

ART. 4 Nomina del mediatore

1. Il mediatore è nominato tra quelli accreditati per conto di CONCILIANDO MED al Ministero della Giustizia e pertanto, presenti nell'ultimo P.d.G. di accreditamento in ordine temporale, nonché tra quelli inseriti nella lista di CONCILIANDO MED, consultabile su www.legalprofessionalnetwork.org. La nomina avviene tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, il rispetto dell'obbligo di adeguamento all'aggiornamento.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di CONCILIANDO MED.
3. Nell'istanza di mediazione la parte istante ha la facoltà di richiedere la esclusione della nomina come mediatore per coloro i quali siano iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.
4. CONCILIANDO MED si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione della parte convocata.
5. L'elenco dei mediatori di CONCILIANDO MED è su base nazionale.
6. Ogni sede dispone di un elenco locale dei mediatori.
7. All'atto di conferimento dell'incarico, CONCILIANDO MED, nella figura del responsabile nazionale, predisporrà lettera di incarico al mediatore, in relazione all'affare di mediazione trattato, con indicazione di tutti gli elementi relativi alla mediazione e al rapporto economico intercorrente tra organismo e mediatore.
8. In caso di sostituzione del mediatore essa dovrà avere valide giustificazioni, e dovrà essere comunicata alla sede principale, che dovrà, avallare la sostituzione, che in mancanza di tale autorizzazione, non sarà legittima.
9. In caso di incontro filtro, nelle ipotesi delle mediazioni per le quali vi è condizione di procedibilità, il mediatore dovrà sottoscrivere la dichiarazione di adesione all'incontro filtro, nella piena consapevolezza che, in caso di mancato accordo nel corso del filtro, alcun compenso sarà dovuto al mediatore.
10. Il mediatore nominato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità e riservatezza prima dell'avvio della procedura di mediazione, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.

n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

11.I mediatori dovranno aver adempiuto l'obbligo di aggiornamento come da D.M. 180/2010 e/o da comunicato CNF 24 Febbraio 2014.

ART. 5 Incarico, indipendenza e imparzialità

1. Il mediatore nominato, per accettazione deve sottoscrivere apposita lettera di incarico (di cui al punto 7 art.4) in cui verranno definiti i compensi economici riconosciuti e calcolati sulla base delle indennità di mediazione (e non anche sulle spese di deposito), sulle somme effettivamente pagate e riscontrabili da parte dei soggetti partecipanti la mediazione ed espressi in percentuale, tenendo presente che le percentuali sono sempre al netto di IVA e cassa.
2. Il mediatore dovrà rilasciare all'organismo ricevuta o fattura in base al compenso ricevuto.
3. Il mediatore non potrà essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso il quale è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo. Egualmente il mediatore non potrà assumere tale funzione qualora abbia in corso o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti negli ultimi due anni, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza delle ipotesi di cui all'articolo 815, comma 1, nn. da 2 a 6, del codice di procedura civile.
4. Infine, chi ha svolto l'incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non dopo che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

ART. 6 Parti, rappresentanti e legali nella procedura

1. Per le materie rubricate all'art. 5 del D.lgs 28/2010 la presenza del Legale è obbligatoria.
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

ART. 7 Incontro informativo e di programmazione svolgimento della mediazione - ruolo del mediatore

Per le materie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28/2010, così come modificato dalla legge 98/2013, per cui è necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, subentra la previsione di un primo incontro Filtro (preliminare) che ha lo scopo di illustrare alle parti tutte le possibilità ed i benefici dell'istituto della mediazione come valida alternativa alla risoluzione delle controversie civili e commerciali.

La condizione di procedibilità di cui sopra si intende esaurita in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione espressa da una o entrambe le parti durante l'incontro informativo.

Incontro informativo o di programmazione o filtro

1. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene di norma entro trenta giorni dal deposito dell'istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione e di programmarne lo svolgimento. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante l'incontro di programmazione, il procedimento di mediazione non si attiva e si conclude con un mancato accordo o mancata adesione alla procedura conciliativa.

In questo caso le parti sono tenute al pagamento unicamente delle spese di procedura (diritti di segreteria) in favore dell'organismo di mediazione.

Nulla è dovuto a titolo di onorario e compenso al mediatore.

Svolgimento della mediazione – ruolo del mediatore

2. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della procedura possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, con il consenso delle parti.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.

n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

3. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

5. Con il consenso dell'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come uditori altri mediatori. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.

Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

7. Le materie per le quali non è obbligatorio esperire il tentativo di Conciliazione, le parti possono definire di accedere direttamente allo svolgimento della mediazione, superando il cosiddetto incontro filtro.

ART. 8 Proposta del mediatore

1. La proposta del mediatore può:

- a. Essere elaborata nel caso venga richiesta dalle parti;
- b. Essere elaborata quando il mediatore la ritenga consona, considerato lo stato della mediazione e la materia oggetto della procedura, indipendentemente dalla richiesta delle parti.
- c. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010 il mediatore può elaborare anche la proposta in contumacia. Tale ipotesi è rinvenibile esclusivamente quando la documentazione depositata in atti sia tale da consentire la proposta in contumacia.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.

n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

d. Essere elaborata anche su richiesta di una sola delle parti partecipanti all'incontro di mediazione in qualsiasi stadio o incontro si trovi il procedimento di conciliazione.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. In caso di incontro filtro e di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione, la parte presente può chiedere al mediatore di verbalizzare la partecipazione alla procedura di mediazione, e che sia fornita menzione della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

4. Nel caso in cui vi sia la presenza di un consumatore, o di un utente finale, in conformità rispetto a quanto previsto dalla direttiva in materia di A.D.R. del Parlamento Europeo, 11/ 2013, e al cosiddetto regolamento 531/12 O.D.R., unicamente in caso di mancata comparizione del professionista o dell'azienda, il mediatore può formulare una proposta, che non sia punitiva per la controparte assente, ma equa. La proposta, in caso di materia del consumo, non può essere elaborata in caso di assenza del consumatore o dell'utente finale.

ART. 9 Conclusione della procedura di mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa quando, nella fase successiva all'incontro filtro:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. non vi è la possibilità di conciliare la lite;
- c. sono decorsi 90 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e CONCILIANDO MED.

2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, dagli avvocati delle parti, dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il verbale di accordo sottoscritto dai legali è titolo esecutivo.

3. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.

n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

ART. 10 Accordo, mancato accordo e mancata partecipazione, nella fase successiva al filtro.

1. In caso di accordo tra le parti, il mediatore provvede alla redazione del verbale, e ne dà comunicazione alle parti. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti, dai difensori delle parti e dal mediatore.

Nel verbale, non si dà atto della presenza degli uditori che, viene riportato su un libretto per singolo mediatore, e su un registro generale per gli uditori.

2. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia, sia presso la Camera Arbitrale che presso l'organismo CONCILIANDO MED, o presso gli organismi di mediazione e/o conciliazione o le camere arbitrali all'uopo convenzionati.

In caso di mancato accordo, se è presente una clausola contrattuale o statutaria le parti saranno tenute ad attivare la procedura successiva, come da clausola. In mancanza di clausola la scelta sarà rimessa alla volontà delle parti.

3. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

4. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

5. In caso di mancato accordo, o mancata partecipazione alla fase successiva all'incontro filtro, le parti saranno tenute al pagamento delle indennità così come da allegato I.

ART. 11 Riservatezza

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore, gli uditori e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di CONCILIANDO MED non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

a. tutte le parti consentono a derogarvi;

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.

n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

- b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 12 Le indennità

1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere a CONCILIANDO MED, inclusive delle spese amministrative e del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interesse si considerano come una sola parte.
2. L'aumento dell'indennità in caso di verbalizzazione della proposta del mediatore è dovuto nella misura del 25% quando la proposta sia accettata da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura, e nella misura del 15% nel caso in cui non venga accettata da parte di tutti i soggetti o un soggetto coinvolto/i nella procedura.
3. In caso di richiesta di proposta del mediatore contumaciale è previsto un pagamento da parte del richiedente di € 50,00 oltre le spese di notifica, in caso tale proposta non venga accettata dalla controparte sia in maniera esplicita che non esplicita, nel caso in cui venga accettata dalla controparte si veda il punto 2.
4. Con il consenso delle parti e di CONCILIANDO MED, l'indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare durata e complessità.
5. Qualora la Mediazione si svolga in una città ove non vi è una sede di CONCILIANDO MED, in aggiunta alle spese di trasferta del mediatore saranno a carico delle parti i costi per l'affitto di eventuali locali e attrezzature.
6. Le indennità applicate sono quelle previste dall'allegato I.

ART. 13 Responsabilità delle parti

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.

n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;

b. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;

c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

d. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

e. la determinazione del valore della controversia;

f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

g. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio

h. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

i. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

2. Conciliando Med non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

2. Il mediatore è tenuto al rispetto dei codici deontologici dei propri ordini o collegi di appartenenza.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

ART. 15 interpretazione e applicazione delle norme

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da CONCILIANDO MED.

ART. 16 rapporto tra sede legale e sedi secondarie

1. Sono sedi secondarie quelle regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia.

2. Presso ogni sede secondaria viene istituito un responsabile di sede, che, assume responsabilità personale, organizzativa, amministrativa, contabile e procedurale per quanto avviene nella gestione e nella organizzazione della sede secondaria.

3. Il rapporto tra sede legale e sede secondaria viene regolamentato dalla convenzione stipulata.

4. In caso di rapporto diretto con l'utente, da parte della sede secondaria, non sono autorizzati i pagamenti da parte degli utenti finali a conti correnti diversi da quelli della società LEGAL PROFESSIONAL NETWORK SRL srl ed assegni non intestati alla società che fa capo all'organismo. In caso di somme percepite in contanti sarà cura da parte del responsabile di sede secondaria di: avvertire la sede legale e da convenzione girare la quota spettante e l'iva, pagare il compenso al mediatore, emettere ricevuta o fattura per la/e somma/e trattenuta/e.

5. Nel caso di appropriazione indebita da parte dei responsabili di sede di somme o di materiale, la sede legale si riserverà di rescindere e risolvere ogni tipo di accordo, di darne comunicazione al Ministero e alle autorità competenti e di tutelarsi nella sedi legali opportune.

6. Le sedi secondarie possono essere ubicate presso strutture decorose e che consentano la realizzazione della mediazione, assicurando la riservatezza e la professionalità.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

ART. 17 Mediazione transfrontaliera

1. Si intende per mediazione transfrontaliera la tipologia di mediazione disciplinata dall'art. 2 della direttiva 52/2008.
2. La mediazione transfrontaliera può essere tenuta da mediatori che abbiano conoscenza di una lingua straniera, ma soprattutto, del diritto internazionale, del diritto europeo e comunitario, della risoluzione delle controversie in ambito nazionale.
3. Presso l'organismo esiste la sezione di mediazione transfrontaliera.
4. Tale tipologia di mediazione verrà tenuta da mediatori iscritti all'elenco dei mediatori transfrontalieri, ossia, che abbiano provato le proprie competenze in materia di diritto europeo, internazionale, risoluzione delle controversie.
5. E' ammessa la mediazione telematica e l'o.d.r.
6. In caso di accordo, si attuano le disposizioni di cui alla direttiva 52/2008 e alla legge 98/2013.

ART. 18 Mediazione Familiare

1. CONCILIANDO MED è organismo di mediazione ed ente di formazione per la mediazione e la mediazione familiare iscritto al Forum delle Famiglie Europee, nonché alla medesima sezione competente in Italia.

2. I mediatori familiari verranno nominati sulla base delle indicazioni del responsabile di mediazione familiare a livello locale, e sulla base dell'albo dei mediatori familiari di cui all'elenco pubblico dell'A.I.M.E.F. e dell'A.I.M.S.

ART. 19 Legge applicabile

La legge applicabile alla procedura di mediazione è quella nazionale, fermo restando la supremazia della norma europea e comunitaria.

Per gli ambiti non coperti da legge, l'organismo farà riferimento alle indicazioni fornite dal Ministero e dall'Unione Europea.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Sezione II Mediazione telematica

ART. 20 Mediazione telematica

1. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
2. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione civile e commerciale, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 4.3.2010, n.28, e consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Per quanto non specificamente disposto nel regolamento, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
3. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
4. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali.
5. Il deposito dell'istanza può avvenire per via telematica, e altresì la convocazione può avvenire a mezzo Pec.
6. CONCILIANDO MED si impegna a tutelare la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni, trattando le credenziali di accesso al gestionale di mediazione e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

Tuttavia, la CONCILIANDO MED non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web o dal software di mediazione.

7. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le modalità telematiche indicate dalla segreteria.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro potrà avvenire tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza come, ad esempio, conference call, o scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora una combinazione di tali modalità.

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

Sezione III

Art. 21 Med & Arb

In caso di clausola di di med & arb, che preveda l'esperimento del tentativo di mediazione e successivamente della procedura arbitrale, la medesima potrà essere avviata presso la camera arbitrale di Legal Professional Network srl, o di organismo indicato dalla medesima o dalle parti.

Chiunque abbia rivestito un ruolo nella procedura di mediazione, mediatore o co mediatore, o uditore, non potrà avere alcun ruolo e ricoprire alcuna nomina nel corso della procedura arbitrale, secondo il principio della incompatibilità.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Allegato I

Codice Europeo di condotta del Mediatore

Codice di Condotta per i Mediatori Civili

1. Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare.

Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

2. Indipendenza e imparzialità

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'Accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

1.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

2. Riservatezza

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato II – Spese e Indennità

Spese di avvio e notifica

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla parte convocata al momento dell'adesione si quantificano in:

- € 40 + Iva (se il valore della controversia non supera i 250.000,00 euro).
- € 80 + Iva (se il valore della controversia supera i 250.000,00 euro).
- Dovranno essere inoltre corrisposte le spese vive documentate (es: convocazione delle parti con raccomandata A/R, etc .) per il servizio di notifica..

L'istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte dell'istante. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio della parte convocata, l'adesione si considera non perfezionata e pertanto Conciliando Med provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all'emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio. Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Indennità di mediazione

L'ammontare delle indennità è legato al valore della lite indicato nell'istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile.

Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, CONCILIANDO MED decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti.

Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante l'incontro informativo e di programmazione, il procedimento si conclude con un mancato accordo o mancata adesione alla procedura, in questo caso sono dovute solo le spese di attivazione e adesione all'incontro filtro.

L'incontro filtro ha durata massima di una sessione, e non oltre.

In caso di adesione e di trattazione nel merito, in fase filtro, la procedura si intende attivata e sono dovute anche le indennità di mediazione.

A seguito dell'incontro informativo e di programmazione, con il consenso scritto di tutte le parti e di CONCILIANDO MED, in casi di particolare complessità o durata, l'indennità di mediazione potrà essere determinata in deroga a quanto previsto dalla Tabella per lo scaglione di riferimento.

Inoltre, con le medesime formalità è possibile prevedere che una quota dell'indennità sia dovuta solo in caso di successo del tentativo, o comunque al raggiungimento di certi obiettivi convenuti. Infine, le parti possono concordare che una si faccia carico, in tutto o in parte, dell'indennità di mediazione dovuta dall'altra.

Eventuali aumenti delle indennità

In base alla legge applicabile, l'indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentata:

- del 25% in caso il tentativo di conciliazione abbia successo;
- del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura.

Si considerano tali le Mediazioni con una o più delle seguenti caratteristiche:

- svolgimento di più di due incontri di mediazione,

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.

n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

- richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 30 pagine,
- coinvolgimento di più di quattro parti, uso anche parziale di una lingua straniera;

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese di avvio e quelle di notifica, devono essere effettuate al momento del deposito dell'istanza di mediazione ed è condizione per l'avvio della procedura.

Le spese di adesione all'incontro filtro a carico della/e parte/i Convocata/e devono essere effettuate contestualmente alla volontà di partecipare all'incontro stesso.

In caso di prosieguo della procedura di mediazione, l'organismo può richiedere alle parti il pagamento a titolo di anticipo delle indennità di mediazione nella misura del 30% dell'eventuale spesa prevista .

Le indennità devono essere corrisposte per intero a conclusione dell'incontro che sancisce l'esito positivo o negativo della conciliazione.

In caso di mancato pagamento non verrà rilasciato verbale.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario ai seguenti riferimenti:

BANCA SELLA - LEGAL PROFESSIONAL NETWORK S.R.L.

IBAN: IT 80 L 0326876220052386142410

Nella causale dovranno essere indicati il numero della procedura e/o il nominativo della parte partecipante.

Eventuali modifiche potranno essere predisposte in seguito all'adozione dei decreti ministeriali.

Si precisa che le tariffe delle indennità, e non le spese, sono derogabili.

Conciliando Med

di

Legal Professional Network s.r.l.
n. 1041 Registro O.D.M. – n. 428 Registro E.D.M.

Credito di imposta

In base al D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

INDENNITA' DELLA MEDIAZIONE (CONCILIANDO MED)

Valore della Controversia	SPESE PER CIASCUNA PARTE (mediazione volontaria) (clausola contrattuale)	SPESE PER CIASCUNA PARTE PER LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 5 comma 1 D.LGS 28/2010; già applicata la riduzione ex art. 16 comma 4 lett.d) D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011.
fino a € 1.000,00	€ 65,00 oltre IVA al 22%	€ 43.33 oltre iva al 22% (€ 52,86)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 oltre IVA al 22%	€ 86.67 oltre iva al 22%
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 oltre IVA al 22%	€ 160.00 oltre iva al 22%
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 oltre IVA al 22%	€ 240.00 oltre iva al 22 %
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 oltre IVA al 22%	€ 400.00 oltre iva al 22 %
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 oltre IVA al 22%	€ 666.70 oltre iva al 22 %
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 oltre IVA al 22%	€ 1.000.00 oltre iva al 22 %
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 oltre IVA al 22%	€ 1.900.00 oltre iva al 22 %
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 oltre IVA al 22%	€ 2.600.00 oltre iva al 22 %
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 oltre IVA al 22%	€ 4.600.00 oltre iva al 22 %